DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 agosto 2018, n. 296 Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i. nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), con dotazione di n. 40 p.l., ex Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005, in Molfetta alla via Ruvo 1/A su istanza del Consorzio Metropolis. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità
 "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
 pubbliche e private";
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
 22 febbraio 2008, n. 161 Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione".
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 stabilisce all'articolo 7 (che ha sostituito l'articolo 7 della previgente L.R. n. 8/2004) che "1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per

territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. 6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, avente ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004" è stato stabilito che: "Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria; 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)".

Con nota prot. 55145 del 07/10/2016 il comune di Molfetta, ex art. 7 L.R. n. 8/2004, ha richiesto parere di compatibilità per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Molfetta alla via Ruvo 1/A, con dotazione di n. 40 p.l. allegandovi istanza di autorizzazione alla realizzazione proposta in data 26/09/2016 dal Consorzio Metropolis, con sede in Molfetta e relativi allegati.

Con nota prot. AOO_151/12520 del 23/12/2016, che si richiama integralmente, al fine della verifica di compatibilità al fabbisogno regionale della RSA in oggetto, tenuto conto del fabbisogno regionale residuo ivi indicato, questa Sezione ha invitato il Direttore Generale dell'ASL BA a comunicare i dati "ragionati" di cui al succitato punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed esprimere un parere sulla localizzazione della medesima RSA, che tenesse conto, oltre che della popolazione standardizzata in base all'indice di vecchiaia, delle strutture della stessa tipologia già in esercizio (autorizzate all'esercizio e/o accreditate) e della loro distribuzione nel territorio dell'ASL BA.

Con note pec prot. 1532/2017 del 03/08/2017, prot. 067.2018 del 10.01.2018 e prot. 978.2018 del 02/05/2018 il Consorzio Metropolis ha sollecitato formalmente la conclusione del procedimento di verifica di compatibilità ed in particolare il Direttore Generale dell'ASL BA a rendere il parere richiesto da questa Sezione con la nota sopra citata.

Con nota pec prot. 146119 UOR1 del 21/05/2018 il Commissario straordinario dell'ASL BA, precisato preliminarmente che la verifica di compatibilità: "non può non tener conto dell'evoluzione della normativa in tema di RSA e RSSA che si è prodotta in quest'ultimo anno (2017)...nel territorio dell'ASL BA, oltre alle 4 RSA allocate in strutture pubbliche date in concessione ai privati per un totale di 223 posti letto, è prevista a breve, l'attivazione di altre 3 tre nuove RSA, sempre su strutture pubbliche date in concessione ai privati, nei comuni di Sannicandro, Noicattaro e Poggiorsini, che offriranno complessivamente 130 posti letto. Per questa nuova offerta, non si è ancora in grado di avere contezza di quanta parte della domanda assistenziale potrà essere assorbita", ha comunicato di ritenere "che sia preferibile attendere l'implementazione della normativa citata e l'avvio delle tre nuove strutture sopra richiamate, al fine di poter esprimere un parere ragionato, così come richiesto dalla DGR 2037/2013 e ripreso nelle sue linee essenziali, anche dalla L.R. n. 9/2017.

Con nota pec prot. 178022/1 del 22/06/2018 il Commissario straordinario dell'ASL BA, in revisione a quanto comunicato con la nota che precede del 21/05/2018, "al fine di non pregiudicare l'interesse del Consorzio Metropolis in ordine al procedimento avviato", ha, tra l'altro, soggiunto che: "…nel territorio nord barese su cui dovrebbe sorgere la struttura (Molfetta DS 1) non esiste, attualmente, nessuna RSA che soddisfi il fabbisogno che per quel Distretto è di 44 posti, applicando alla popolazione del Distretto il fabbisogno su menzionato. Infatti i residenti nel Distretto al 01/01/2017 sono 80.019 (dati ISTAT), con un indice di vecchiaia che è tra i più alti della provincia, 184,79, a fronte di una media provinciale di 152,66. […] La RSA ubicata a Molfetta avrebbe un potenziale bacino di utenza proveniente non solo dal DSS 1 (Molfetta e Giovinazzo), ma anche dal viciniore DSS 2 (Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi) nel quale non esiste alcuna RSA. […]".

Sulla base di tali motivazioni e di tutto quanto qui non riportato testualmente, il Commissario straordinario ha conclusivamente dichiarato che "questa ASL ritiene compatibile la localizzazione indicata in oggetto".

Considerato che sia anteriormente al bimestre di competenza della richiesta di verifica di compatibilità del comune di Molfetta (07/09/2016 - 06/11/2016), che durante il medesimo bimestre non sono pervenute altre richieste di verifica di compatibilità per strutture dello stesso tipo (RSA) nel territorio di riferimento (ASL BA), per cui non si procederà a valutazione comparativa.

Visto il parere del Commissario straordinario dell'ASL BA in ordine ai 40 p.l. residenziali di R.S.A. da allocarsi in Molfetta.

Ritenuta tale allocazione conforme al principio sancito dall'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 della equa e razionale distribuzione delle strutture sanitarie della stessa tipologia nelle aree di insediamento prioritario.

Viste le planimetrie e la relazione trasmesse dal comune di Molfetta in occasione della richiesta di verifica di compatibilità, dalle quali si evince la conformità della struttura ai requisiti di cui alla Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005, relativi all'ubicazione ed alla conformazione macro strutturale.

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell'art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i., si propone:

- 1) di esprimere, per il territorio dell'ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione in Molfetta alla via Ruvo 1/A di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 40 p.l., ex Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005;
- 2) di precisare che la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità (Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

DETERMINA

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell'art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i.,

- di esprimere, per il territorio dell'ASL BA, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione in Molfetta alla via Ruvo 1/A di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 40 p.l., ex Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005;
- di precisare che la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05.
- notificare il presente provvedimento:
 - Al legale rappresentante presso la sede legale del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" in Molfetta alla via Alba n. 2/8;
 - Al Direttore Generale della ASL BA;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Giovanni Campobasso)